

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**Ricorso in materia di accesso al pubblico impiego avverso a determinazione dirigenziale e graduatoria  
rettificata con contestuale istanza cautelare di sospensiva**

Per

**CRISTINA CAMEROTA**, CF CMRCST74T61H501P, nata a Roma il 21.12.1974, nata a Roma il 08.11.1984 elettivamente domiciliata in Roma, Via Silvio Pellico 24, presso lo studio dell'Avv.to Lucio Andreozzi (CF NDRLCU71L25H501U), che le rappresenta e difende giusta delega che si intende in calce al presente atto e che si trasmette telematicamente con file unico e separato, sottoscritto digitalmente dal procuratore depositante.

*contro*

**ROMA CAPITALE (GIÀ COMUNE DI ROMA)** in persona del Sindaco o altri legali rappresentati pro tempore, domiciliato presso la sede in Roma Via del Campidoglio, 1 - 00186 Roma, e ai fini del presente procedimento presso il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane nonché l'Avvocatura dell'Ente, con sede in Roma - Via del Tempio di Giove, 21 - mediante notifica del presente atto a mezzo PEC, all'indirizzo estratto dall'elenco pubblico per notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ai sensi del D.L. 179/2012 artt. 16, comma 12 e 16-ter – REGINDE: [protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it), così come emergente anche dal sito di ROMA Capitale - <https://www.comune.roma.it/web/it/notifica-unica-atti-giudiziari.page>

*Nonché contro*

**PAMELA VOLPE**, Cf VLPPML77E50H501X, nata a Roma il 10.05.1977 e residente a Roma in Via Romagnoli 933, quale contro interessata collocata nella posizione 128 sia nell'Allegato A che nel B della determinazione dirigenziale n, repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, in posizione pertanto sovra ordinata a quella delle ricorrenti, PEC [pamela.volpe@postecert.it](mailto:pamela.volpe@postecert.it) così come indicata espressamente negli atti del concorso al momento della domanda di partecipazione.

***RICORSO***

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione dirigenziale 570/22, relativa alla graduatoria definitiva di merito nella:

*Procedura selettiva, per titoli ed esami, per formazione graduatoria contratti a tempo determinato per supplenze Asili Nido e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater legge n. 208 del 28/12/2015 - pubblicata in data 22-mar-2022 – estremi Albo pretorio – 2022/6662 (a tutto oggi non più presente in archivio)*

***Premesso che***

Con comunicazione del 22.03.2022, l'ente resistente informava come (*link attuale* <https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC771388>)

*“Si rende noto che in data 22 marzo 2022 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale la Determinazione Dirigenziale n. 570/2022 concernente la rettifica della graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1028/2021.”*

Tale graduatoria **non tiene conto** di tutto quanto occorso alla istante e che in sintesi si riporta:

*il ricorso è proposto atteso che illegittimo il provvedimento definitivo, e nella parte in cui:*

**non ha tenuto conto di quanto dedotto nell’atto che segue, in particolare in relazione ai capitoli che attengono all’attribuzione dei 3 punti per l’essere inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido**

#### **1. SUL PRECEDENTE RICORSO**

1.1 Con ricorso ritualmente notificato, la parte istante, con le ricorrenti di cui all’allegato, impugnava la determinazione Dirigenziale originaria.

1.2 Con sentenza 13076/21 del 16.12.2021, il TAR riteneva inammissibile il ricorso, atteso che proposto da più soggetti contestualmente (con riferimento al potenziale conflitto di interessi tra gli stessi).

1.3 Tuttavia, nelle more della decisione del TAR e dell’espresso invito di seguito pedissequamente riportato: *la pronuncia in rito non preclude all’Amministrazione l’eventuale riesame in autotutela della pozione della ricorrente (delle ricorrenti) per ragioni di parità di trattamento con altri concorrenti nella medesima posizione di fatto e diritto.*

la amministrazione convenuta non ha assolutamente provveduto in coerenza con il principio di correttezza sostanziale, trasparenza della PA e oggi la graduatoria che si impugna, non ha dato alcun riscontro alle legittime istanze della parte ricorrente.

1.4 Si rileva infatti come, con decisione relativa alla sola ammissibilità del ricorso stesso, per ragioni attinenti alla presunta cointeressenza citata, e quindi il presunto conflitto di interessi tra le parti, il diritto non è stato posto in decisione o contestazione, ma anzi il TAR ha chiarito come la resistente avrebbe dovuto procedere.

1.5 Per quanto noto alla ricorrente, sono ancora pendenti più ricorsi in merito anche alla presente graduatoria rettificata.

\*\*\*

Tutto ciò premesso parte ricorrente propone il presente atto, attesa la palese violazione del principio di discriminazione rispetto alle posizioni che, invece, per l’effetto della revisione della graduatoria operata,

sono state rettificare dalla PA resistente ad altri soggetti, pur nella medesima situazione (ovvero il riconoscimento dei **3** punti oggetto del presente).

*Nel merito, riportando quanto dedotto nel precedente atto.*

## **2. SUL BANDO DI CONCORSO**

*Premesso che*

2.1 con Bando del 3 agosto 2018, veniva indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1 comma 228 *quater* della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.;

2.2 la ricorrente era in possesso dei requisiti ex art. 1 del medesimo Bando;

2.3 la ricorrente, ai sensi dell'art. 2 del bando, presentava tempestivamente e in via telematica, nell'apposita applicazione *online* nel Portale Istituzionale di Roma Capitale ([www.comune.roma.it](http://www.comune.roma.it)), la propria candidatura, seguendo pedissequamente le farraginose e nient'affatto chiare e trasparenti modalità di inserimento dei dati; non a caso si riscontravano problemi diffusi tra tutti i candidati;

2.4 la ricorrente, ai sensi dell'art. 3 del Bando, inseriva i dati sia relativi ai titoli di cultura , nonché quelli inerenti i **titoli professionali e di servizio** relativi – nello specifico – all'essere inserite in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido (conferimento che comporta l'assegnazione di 3 punti) ovvero l'inserimento in una graduatoria per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido di altre Amministrazioni pubbliche (1 punto):in particolare, si presentava la domanda n protocollo GB-2018-71813 30/08/2018.

2.5 La ricorrente, nonostante quanto si osserverà in ordine alla corretta posizione in graduatoria e valutazione degli effettivi punteggi, prendeva parte alla prova d'esame ex art. 4 del Bando.

## **3. Sulle graduatorie e le prove d'esame**

3.1 in data 30.08.2018 veniva pubblicata la prima graduatoria provvisoria, afferente agli esiti della verifica dei titoli inseriti nella piattaforma telematica.

3.2 Immediatamente la ricorrente si accorgeva che i punteggi temporaneamente attribuiti risultavano difformi da quanto in diritto spettante e procedeva a richiedere la rettifica del punteggio e il relativo riesame (con istanze singole che si allegano), rilevando come risultassero numerose imprecisioni e – nel dettaglio – risultasse il mancato riconoscimento di:

3.2.1 il servizio pregresso, pari ai relativi punti singolarmente spettanti;

3.2.2 i 3 punti di diritto, per essere già inserita in una graduatoria utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido.

3.3 Nel merito, la ricorrente faceva rilevare come:

- 3.3.1 all’atto dell’inserimento dei dati inerenti a titoli professionali e di servizio, la schermata informatica obbligava l’inserimento e l’indicazione del numero di provvedimento e della data del medesimo, onde procedere ulteriormente con l’inserimento dei dati utili alla domanda stessa.
- 3.3.2 In sostanza a ogni inserimento risultava doversi ripetere la medesima operazione
- 3.3.3 Tuttavia, all’atto di completare la domanda e inviarla, non era possibile alcuna verifica dei dati indicati (che risultavano inseriti e dalla schermata informatica erano visibili): solo con la stampa della domanda, successiva all’invio, emergeva l’eventuale mero errore formale e/o l’assenza del dato relativo al provvedimento.
- 3.3.4 Peraltro, era impossibile alcun raffronto, in assenza di un dato di comparazione, sia sul dato numerico cronologico, che sull’eventuale punteggio emergente.
- 3.4 Alla luce di tutto ciò, appariva chiaro che non fossero stati conteggiati i punti relativi a quanto sopra dedotto, per un mero difetto informatico che non **può** dipendere né da dichiarazioni mendaci, né da responsabilità di chi ha inserito i dati (la stessa procedura, per quanto a tutto oggi ci consta è stata seguita da altri candidati con il medesimo difetto di sistema riscontrato.)
- 3.5 Nello specifico la sig.ra Camerota, risultava nella posizione 4199 con punteggio paria a 0,516666651 senza che le fossero stati riconosciuti i 3 punti per l’essere già parte di graduatorie municipali come previsto dall’art. 3 del bando.
- 3.6 In data 30 dicembre 2019 veniva effettuata la prova scritta della procedura concorsuale e in data 18/12/2020 (sic!) a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 2138, veniva prodotta la graduatoria definitiva.
- 3.6.1 Tuttavia, l’istante risultava ancora in posizione di graduatoria errata, ovvero posizione 2199 con punteggio pari a 10,51666665 non risultando i citati 3 punti di cui al cap. 2.4.

#### **4. Sulla sospensione dell’efficacia e validità della graduatoria**

- 4.1 Con provvedimento del 12.01.2021 n. 2948/21, che si allega e che riepiloga il complicato *iter* del bando per cui oggi è causa, la resistente prendeva atto della situazione e visto *“l’elevato numero di istanze acquisite (nдр di riesame) e la conseguente tempistica di valutazione delle stesse da parte della Commissione Esaminatrice, in un’ottica di buon andamento del procedimento amministrativo, anche al fine di non ledere le posizioni giuridiche dei candidati partecipanti, si rende necessario disporre la sospensione dell’efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18/12/2020 (prot. GB/112380/2020), ferme restando le ammissioni ed esclusioni in essa disposte, nelle more della definizione del procedimento di valutazione delle istanze”* – omissis – disponeva *“la sospensione dell’efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18/12/2020 (prot.GB/112380/2020), nei limiti della graduatoria finale e dell’elenco dei candidati idonei alle assunzioni con contratto di lavoro a*

*tempo indeterminato, nelle more della definizione del procedimento di valutazione delle istanze di riesame e comunque non oltre il 30 aprile 2021”.*

4.2 Ciò a palese comprova della situazione caotica che la procedura aveva comportato, sia per la presenza di evidenti errori informatici all’atto e momento di inserire i dati, sia per la presenza di numerosi errori tecnico-matematici nel conferimento dei punteggi e relativa posizione in graduatoria.

4.3 Con istanza del 20.01.2021, la parte evidenziava che:

4.3.1 In data 05.01.2021 risultava essere stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la graduatoria definitiva inerente il concorso per cui è causa, e nelle more era già stata protocollata un’istanza di riesame, rettifica e revisione delle singole posizioni, atteso che, alternativamente, non risultavano essere stati presi in considerazione, per le medesime, i punteggi relativi a: - il servizio pregresso e/o contestualmente; - 3 punti, per essere già inserita in una graduatoria utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido già a suo tempo rivendicati.

4.3.2 Si prendeva atto del provvedimento di sospensione dell’efficacia delle graduatorie, poiché era lapalissiano fossero errate, e si richiedeva conferma dell’efficacia di tale sospensione, ai fini giuridici (non risultando pubblicata in Gazzetta), reiterando TUTTE le istanze di riesame già in essere e diffidando l’amministrazione affinché nel riesaminare la legittimità e correttezza della graduatoria in oggetto, venissero prese in considerazione puntualmente tutte le singole istanze già inoltrate, nei limiti e nel rispetto della legge, del principio di trasparenza e buona fede e in coerenza con i dettami di legge e dell’art. 3 del Bando in oggetto.

4.4 La Commissione esaminatrice, effettuate, anche dopo una proroga ritenuta ancora necessaria, le dovute verifiche, espletava il proprio onere di riesame (supposto, purtroppo) e, in data 05.07.2021 (cui seguiva la comunicazione ufficiale del 08.07.2021 in nota<sup>1</sup>), emetteva la determinazione dirigenziale GB/1028/2021, numero protocollo GB/55883/2021 adottata dal Dipartimento N. 08022/2021 REG.RIC. Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, pubblicata in Gazzetta il 03.08.2021.

## **5. Sulla DD protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 e sulle graduatorie (presuntivamente) definitive**

5.1 Nonostante le istanze prodotte, le motivazioni addotte dalla ricorrente in fatto e diritto e, soprattutto, la sussistenza dei requisiti di diritto afferenti al riconoscimento dei 3 punti atteso il pregresso

---

<sup>1</sup> Si informano tutti i candidati che la Commissione Esaminatrice ha concluso la procedura di riesame del punteggio titoli prevista dal bando di concorso, sulla scorta delle istanze presentate dai candidati. All’esito di tale attività, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha preso atto dei lavori della Commissione ed approvato la graduatoria finale, pubblicata all’Albo Pretorio capitolino in data 5 luglio u.s.. Poiché il bando di concorso avverso la valutazione conseguita dai candidati contempla un’unica sessione di riesame conclusa con la pubblicazione della graduatoria finale sopra ricordata, non sarà possibile presentare e prendere in considerazione ulteriori istanze di riesame, ferma restando la possibilità di ricorrere alla competente autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge. Data di pubblicazione: 08/07/2021 Data di aggiornamento: 08/07/2021

“Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido”, la posizione della ricorrente risultava in ogni caso errata, anche dopo le correzioni parziali occorse.

- 5.1.1 Infatti, nelle due graduatorie (All. A e B <sup>2</sup>), la parte risultava in ogni caso così erroneamente inserita nell’ allegato A, posizione n. 2311 con punteggio 10,51600 (sempre in assenza dei citati 3 punti); allegato B, posizione n. 2266 con punteggio 10,51600 *ut supra*
- 5.1.2 Appare quindi evidente che la posizione in graduatoria della ricorrente fosse scorretta, quantomeno sul punto specifico e con riserva di verificare ulteriori eventuali elementi di non correttezza.

## 6. Sul diritto al riconoscimento dei 3 punti ex art. 3 del Bando

- 6.1 È un fatto documentale che la ricorrente fosse stabilmente inserita nelle graduatorie dalle quali Roma Capitale (e i relativi Municipi) attingono (*rectius* hanno attinto) al fine delle assunzioni annuali o in ogni caso di supplenza negli Asili Nido.
- 6.2 Il fatto, oltre che dalla dichiarazione / certificazione municipale che la lavoratrice ha prodotto in atti, e ha soprattutto prodotto alla resistente anche in sede d’istanza di riesame, è comprovato anche dallo stato di servizio (ovvero dalla parte della domanda di partecipazione al concorso che attiene all’aver prestato servizio presso asili nido comunali, in supplenza o altro) nel quale emerge chiaramente la prestazione comunale resa, con evidente immediata e automatica connessione con l’essere inserita in una graduatoria che Roma Capitale avesse già utilizzato per il conferimento di incarichi a termine quale educatrici di asilo nido.
- 6.3 È pertanto di un nitore assoluto che, anche ove vi fossero stati problemi di *flag* afferenti all’indicazione *de qua* (l’essere inserite in una graduatoria come sopra descritta), il diritto ai 3 punti non possa essere in discussione. Nessun dato formale, tecnologico o non sostanziale (peraltro in una procedura che, per quanto a mente della ricorrente per la prima volta si svolgeva con tali sistemi), può infatti obnubilare e/o rendere inefficace la circostanza che la ricorrente fosse effettivamente inserita nella graduatoria precedentemente utilizzata dalla resistente (si parla in tal caso di evidenza che la ricorrente siano candidate meritevoli).
- 6.4 In diritto, sul punto, vari Tribunali si sono già espressi. Infatti, ribadito come nel caso *de quo* non possa essere in discussione il diritto al conteggio dei tre punti (incredibilmente non riconosciuti), atteso quanto dedotto e documentato (si ripete anche in sede di riesame), resta salvo il principio generale che, nell’ambito dei concorsi pubblici, *l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le*

---

<sup>2</sup> L’Allegato A, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015; l’allegato B in cui risultano inseriti tutti i candidati (che alla prova scritta avrebbe ottenuto un punteggio superiore a 7) che possono essere selezionati per l’assunzione a tempo indeterminato

*finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.* (TAR Campania ex multis n. 4413/21)

- 6.5 Tale soccorso istruttorio, “paradossalmente” è avvenuto (in maniera errata, ma la revisione delle posizioni “parrebbe” essere stata fatta), visto che la stessa amministrazione resistente si è adoperata per sospendere l’efficacia della graduatoria (della Delibera), procedere a controllo ed emettere una nuova graduatoria ben 7 mesi dopo la prima del 18.12.2020.
- 6.6 L’errore, almeno per la ricorrente, però è rimasto e non vi è chi non possa vedere che sarebbe bastato, per risolvere correttamente la fattispecie, verificare il dato certificativo (l’essere inserita in graduatoria, come emerge dagli allegati) ovvero confrontare il servizio pregresso della ricorrente presso asili comunali, che prevede obbligatoriamente l’essere inserite in graduatoria, altrimenti non vi è contratto di supplenza.
- 6.7 Tale comportamento omissivo della resistente è del tutto censurabile, atteso che la revisione delle posizioni avrebbe comportato uno sforzo oggettivamente relativo, da potersi svolgere anche in sede di riesame (soprattutto tenuto conto della peculiarità e del *modus* con il quale le domande dovevano essere inoltrate al Comune di Roma), nonché del tempo che la resistente si è decisa a concedersi per verificare le graduatorie (mesi!).
- 6.8 Non solo, ma sempre i Tribunali Amministrativi Regionali (Campania ad esempio n. 2293/21) hanno anche ribadito l’ulteriore principio, attinente ai *cd candidati oggettivamente meritevoli*, per il quale, nell’ambito di un concorso pubblico **l'utilizzo di forme di comunicazione chiare e trasparenti, al fine di consentire la partecipazione di un concorrente all'attività di verifica o anche di semplice integrazione della documentazione prodotta in relazione ai titoli ed ai requisiti già dichiarati in domanda**, nel rispetto della par condicio, **è necessario per le finalità proprie delle procedure concorsuali che, in quanto dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non possono essere alterate nei loro esiti da meri errori formali, come accadrebbe nel caso in cui un candidato meritevole non risultasse vincitore per una disfunzione comunicativa ovvero per una mancanza documentale facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione pubblica.**
- 6.9 Infatti, si è da tempo riconosciuta l’introduzione della norma che ha stabilito una regola procedimentale a carattere generale – come tale valevole anche nei concorsi pubblici – che, in applicazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, consente ai soggetti coinvolti nell’esercizio del potere di regolarizzare od integrare la documentazione incompleta presentata.
- 6.10 Tuttavia, non è in discussione alcun punto valutativo (o discrezionale) del punteggio assegnato alle ricorrenti, ma un punto documentale, non interpretativo, ma sostanziale, provato in fatto e diritto.

6.11 Di talché non vi è dubbio che debba essere, in via preliminare e cautelare, ordinato alla resistente il riesame dei curricula della ricorrente e nel merito, in accoglimento del presente ricorso, ordinare la corretta attribuzione del punteggio alle ricorrenti come segue, con la più ampia riserva di tutela risarcitoria direttamente connessa all'eventuale e denunciata emergente inerzia / comportamento illegittimo della resistente in ordine ai contratti già stipulati nell'anno 2021/2022.

6.12 Da ultimo la graduatoria e relativa DD impugnata oggi con il presente atto, nonostante le raccomandazioni che il TAR aveva espressamente fornito al punto 14 della decisione del TRA, a mente della quale *“la pronuncia in rito non preclude all'Amministrazione l'eventuale riesame in autotutela della posizione della ricorrente (delle ricorrenti) per ragioni di parità di trattamento con altri concorrenti nella medesima posizione di fatto e diritto. “*

6.13 Non a caso questa difesa in data 19.12.21 e 25.01.2022, prima che la graduatoria fosse rideterminata, inoltrava a mezzo PEC a parte resistente due comunicazioni con le quali invitava, in autotutela e in coerenza con le disposizioni del giudicante, la revisione della posizione della ricorrente (e delle colleghe).

6.14 Tale invito è rimasto inevaso e costringe oggi la parte a ricorrere nuovamente al Giudice amministrativo, anche in ragione della circostanza che, il mancato inserimento nella corretta posizione in graduatoria, comporterebbe il nocimento immediato e certo di non poter lavorare, in tal senso trattasi infatti di questione afferente proprio il diritto al lavoro e al pubblico impiego.

## **7. Sull'ordinanza RPC 04611/21 emessa nel ricorso RG 8022 del 2021 il 07.09.2021**

7.1 Nelle more si deve rilevare come, in materia del tutto analoga e sempre con riferimento alla richiesta di annullamento della delibera (e relativa graduatoria) per cui è causa, il Tribunale Amministrativo Adito si è già espresso con la citata ordinanza.

7.2 Nel merito, Il Tribunale, preso atto delle imprecisioni della pubblica amministrazione resistente nel valutare i curricula delle ricorrenti, ha accolto il ricorso, disponendo per *l'amministrazione capitolina di procedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, al riesame del curriculum delle due ricorrenti.*

7.3 Tenuto conto di quanto rilevato in tutto il contesto del presente ricorso, nonché delle precisazioni in fatto e diritto di cui ai capitoli che precedono, si ritiene che il medesimo trattamento e la medesima nuova valutazione della posizione dell'odierna ricorrente debba essere, in via cautelare e preliminare, accordato e disposto (anche in ragione di un palese principio di non discriminazione operante nella fattispecie).

7.4 A ciò si aggiunga che, nell'ODG 4 del 18.08.2021, Prot. CT/90393/21 del 20.08.21, su proposta di alcuni consiglieri approvata all'unanimità, all'interno del Municipio XIV (Monte Mario), si è fatta rilevare proprio la discrasia che, sin dalla prima istanza di riesame proposta dalle ricorrenti, è oggi oggetto di causa.

7.5 In verità, la proponente rilevava nel dedotto documento come l'inserimento online dei dati per partecipare al concorso prevedesse un *“flag”* che palesemente non ha funzionato in *“moltissimi casi”*;



non solo, ma si sottolineava che, se da un lato erano stati computati i giorni di servizio prestato (e per lavorare nei nidi di Roma Capitale occorre l'iscrizione in una graduatoria), dall'altro i 3 punti per l'appartenenza a una graduatoria non risultavano conteggiati.

7.6 Stante quanto sopra, il Consiglio si impegnava alla verifica *ad personam* della graduatoria finale.

7.7 Ma, soprattutto, per quanto attiene al presente procedimento, si confermava l'ambiguità e irregolarità del percorso concorsuale la cui graduatoria (Delibera Dirigenziale connessa) si è oggi costretti a impugnare.

7.8 Anche l'ultima graduatoria rettificata è oggetto di espressa critica, anche politica, atteso che, da ultimo si è ribadito come *"In data 22 marzo è stata pubblicata sull'albo pretorio di Roma Capitale la Determinazione Dirigenziale n. 570/2022 con la quale è stata 'rettificata' la graduatoria finale del concorso per le supplenze e le assunzioni delle educatrici. Si tratta – secondo il consigliere Nanni- di una pseudo-rettifica, nella quale si evidenziano tutti gli errori valutativi e materiali commessi dalla commissione giudicante ed evidenziati in una mozione da noi presentata"*.

7.9 Firmatari sono la Presidente della commissione scuola Carla Fermariello e il consigliere Nanni, al fine di porre rimedio ad errori **che comportano in primo luogo un danno lavorativo per tutte le educatrici** per le quali non sono stati riconosciuti i punteggi spettanti per le attività svolte in precedenza nei nidi.

7.10 Infatti, con questa iniziativa d'aula – sempre a detta del Cons. Nanni – intendiamo evitare a Roma Capitale un danno erariale per probabili ricorsi e richieste risarcitorie nei confronti del Comune. ***Auspichiamo quindi un ritiro immediato della graduatoria 'rettificata' pubblicata in data 22 marzo e la conseguente adozione di una nuova graduatoria che tenga conto delle osservazioni e delle criticità evidenziate nella mozione presentata e già calendarizzata nei lavori dell'Assemblea Capitolina<sup>3</sup>***.

## **8. Sulla reale posizione delle ricorrenti, in caso di attribuzione legittima dei tre punti non conteggiati**

8.1 Atteso tutto quanto dedotto, la ricorrente, OGGI, è collocata nella posizione 2326, con punteggio 10,51600 mentre

8.2 una volta attribuito correttamente il punteggio (3 punti in più ex art. 3 del bando), dovrebbe essere inserita nella seguente posizione in graduatoria (salvo ulteriori eventuali verifiche che sin da ora si richiedono in sede cautelare di riesame): n. 1043, con punteggio 13,51600

## **9. Sul danno subito dalla ricorrente**

9.1 Appare evidente che allo stato degli atti la parte ricorrente occupa una posizione peggiore in graduatoria e per l'effetto sta già subendo un danno dal momento che non è soggetta a proposte contrattuali, di supplenza o a tempo determinato o a tempo indeterminato, attese le diverse posizioni di coloro le quali le sopravanzano.

---

<sup>3</sup> Così in una nota il consigliere della Lista Calenda Dario Nanni. Più fonti online, tra le quale LazioLavoro.

9.2 Tale danno, allo stato e prima che non sia stata effettuata da parte della resistente la verifica e correzione delle posizioni, non può essere facilmente quantificato, tenuto conto della peculiarità dei contratti di supplenza, in particolare.

9.3 Ci si riserva ogni diritto di proporre un'azione risarcitoria eventuale ed emergente, all'esito del presente giudizio, costituendo in ogni caso il presente atto interruzione formale di ogni termine di prescrizione e decadenza sul punto.

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Ove ritenuto il Tribunale Ill.mo adito potrà trarre informazioni anche sommarie dalle ricorrenti, in ordine alle procedure di inserimento dati per la partecipazione al concorso, ovvero dal Consiglio municipale del XIV Municipio di Roma, in particolare dai sig.ri Massimiliano Pirandola, De Laurentis Paolo, Venditti Teresa e quanti altri abbiano firmato l'ODG 4 del 18.08.2021 citato in atti, nonché dei Consiglieri Dario Nanni e della D.ssa Carla Fermariello.

Ove ritenuto, il Tribunale Ill.mo adito voglia disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che nella graduatoria impugnata precedono le ricorrenti, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale di Roma Capitale - con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati.

Voglia se del caso il Tribunale adito richiedere alla resistente la produzione in giudizio dei contratti per supplenza già stipulati per l'anno 2021/2022 con soggetti in posizione sovra ordinata alle ricorrenti  
Con la più ampia riserva di integrare e dedurre all'esito della memoria di costituzione di controparte.

\*\*\*

*Per tutto quanto esposto, la parte istante intende rassegnare le seguenti*

#### **CONCLUSIONI**

voglia l'On.le TAR del Lazio adito, disattesa ogni contraria difesa ed eccezione, accogliere la domanda in epigrafe e:

- a. in via cautelare, previa sospensione dell'efficacia della determinazione dirigenziale n. 570/22 del 22.03.2022, adottata dalla resistente, avente a oggetto la graduatoria definitiva pubblicata in pari data (22.03.22) relativa alla "Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015. GRADUATORIA DI MERITO RETTIFICATA, nella parte in cui la ricorrente è collocata in posizione diversa e illegittima rispetto a quella emergente in fatto e diritto, in violazione dell'art. 3 del Bando relativo alla "Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a

tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015", atteso che la ricorrente non si è vista attribuire nella graduatoria finale i 3 punti spettanti per far parte di graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatrice di Asilo Nido.

*NEL MERITO*

- b. in accoglimento del presente ricorso, e all'esito dell'istanza cautelare proposta, ovvero laddove *per tabulas* il Tribunale adito valutasse di poter ritenere *de plano* corretta l'attribuzione di punteggio come in narrativa dedotta, che qui s'intende interamente riportata in ogni suo paragrafo, ordinare alla amministrazione resistente la correzione della posizione della ricorrente come indicata in atti, sempre previa sospensione dell'efficacia della determinazione dirigenziale 570/22.

*In via subordinata*

- c. Tenuto conto della peculiare situazione e della sussistenza di contratti in essere già in corso per l'anno scolastico 2021/2022, in caso d'inerzia dell'amministrazione resistente, ovvero in assenza di adempimento della medesima, disporre la nomina di un commissario *ad acta* affinché provveda in luogo della pubblica amministrazione inadempiente, con riferimento all'applicazione dell'art. 3 del Bando citato, ai fini della corretta attribuzione di punteggio,.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

Con la più ampia riserva di agire a tutela anche risarcitoria in tutte le sedi preposte, anche ai sensi della L. 241/90.

Si depositano i documenti come da separato indice/foiario.

*Roma data della notifica*

Avv. Lucio Andreozzi  
(firmato digitalmente)

Atteso il ricorso che specificamente attiene la materia lavoro e l'accesso al medesimo, l'importo del C.U. risulta essere pari a € 325,00, ma il reddito della ricorrente risulta essere complessivamente inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 DPR, ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo unificato.